

N. R.G. registro generale appello lavoro 1268/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Giovanni Picciau	Presidente
dr. Maria Rosaria Cuomo	Consigliere
dr. Maria Di Paolo	Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 2719/2025 del Tribunale di Milano , iscritta al n. r.g.1268/2025 ESTENSORE Dr Di Leo , discussa all'udienza collegiale del 2 marzo 2026, promossa da

ASSUNTA PIZZATI (C.F. PZZSNT81T69C003X), con il patrocinio dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER RINALDI GIOVANNI i ZAMPIERI NICOLA elettivamente domiciliata in VIALE AZARI N. 9 VERBANIA presso il difensore avv. GANCI FABIO

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO. 80185250588), con il patrocinio

della AVVOCATURA STATO MILANO . domiciliato ex lege in Milano Via Freguglia 1

APPELLATO

I procuratori delle parti così formulavano le seguenti

CONCLUSIONI

PER ASSUNTA PIZZATI dichiarare il diritto dell'appellante al pagamento dell'indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e di riposo per festività soppresse maturati negli anni scolastici 2017/2018, 2021/22, 2022/23 e non goduti; condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 2.831,31 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

PER MIM Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello ex adverso proposto inquanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrative. Con vittoria di spese e competenze.

MOTIVI IN FATTO

La Sig.ra Pizzati, docente di scuola primaria, ha adito il Tribunale del lavoro esponendo di aver goduto solo in parte le ferie spettanti per legge negli anni scolastici 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023 . La stessa, infatti, nei periodi indicati, era stata nominata supplente con vari contratti a tempo determinato dal settembre al 30 giugno dell'anno successivo. Aveva chiesto

dichiararsi il suo diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate ,ma non godute, anche per i periodi in cui le lezioni erano sospese durante l'anno scolastico, secondo analitici conteggi prodotti in primo grado e non contestati in punto di quantificazione dal Ministero.

L'Amministrazione infatti si opponeva sostenendo che l'interruzione delle lezioni concreta interruzione anche dell'attività lavorativa e quindi che la docente, in realtà, aveva fruito dei periodi di riposo di cui reclamava il pagamento nel momento in cui, appunto, le attività didattiche in aula non erano prestate, come da calendario scolastico; tesi sostanzialmente accolta dalla sentenza impugnata, nei termini che seguono

Il Tribunale ha infatti innanzitutto ricostruito la normativa di settore e la sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia , con particolare riferimento alla possibilità di monetizzare i giorni di ferie non godute. Sulla base di tale giurisprudenza ha accolto la tesi del Ministero convenuto, secondo cui la sospensione obbligatoria delle lezioni equivale a interruzione del rapporto di lavoro, concretando una fruizione obbligatoria del periodo feriale. Viceversa, il diritto resta intatto per il periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, là dove risulti che il Dirigente non abbia invitato il docente a inoltrare formale richiesta, e non lo abbia avvisato delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della stessa.

Durante i periodi di sospensione dalle lezioni previsti dal calendario scolastico, afferma il Tribunale, il docente non può considerarsi nemmeno a disposizione. Al massimo, sarebbe reperibile, ma la reperibilità va differenziata dalla prestazione effettiva. Del resto, la docente non aveva provato o chiesto di provare lo

svolgimento di altre attività didattiche, o comunque connesse alla funzione, durante il periodo di sospensione delle lezioni.

Diversamente, ha affermato, il docente a tempo determinato sarebbe oggetto di un trattamento migliore rispetto a quello riservato al collega assunto a tempo indeterminato, ed anzi otterrebbe un indebito arricchimento.

Pacifico che la docente non avesse ricevuto alcun avviso. Si trattava quindi, secondo il Tribunale, proprio in attuazione del quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito, di valutare la sussistenza di eventuali giorni ulteriori non fruiti, rispetto ai quali operare la monetizzazione richiesta, ricondotti quindi al periodo post fine lezioni, con esclusione dei periodi di sospensione obbligatoria delle stesse come Pasqua , Natale ed altre festività. Su queste basi ha ridotto la pretesa a 1,92 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, e a 4,93 per l'anno scolastico 2022/2023. Nessun giorno, invece, per l'anno scolastico 2017/2018.

Pizzati ha dispiegato appello per i motivi che di seguito si illustrano .

Il Ministero resiste difendendo la sentenza.

All'udienza del 2 marzo 2026 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.

MOTIVI IN DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

I motivi di appello sono analiticamente articolati in 10 punti, ma sostanzialmente si riassumono come segue.

Il Tribunale ha sovrapposto il concetto di sospensione delle lezioni frontali a quello di attività di servizio , mentre il periodo di ferie si caratterizza per la assoluta libertà del lavoratore , tanto

è vero che, se in tale periodo si viene per qualsiasi motivo richiamati, si viene anche indennizzati. Il fatto che le scuole siano chiuse non rileva, e quindi non vi è differenza sostanziale tra il periodo successivo alla chiusura delle lezioni fino al 30 giugno e quello di chiusura osservato a Pasqua, Natale ed altre interruzioni previste dai calendari scolastici. Si duole che sia stato violato il principio della corretta ripartizione degli oneri della prova e contesta anche che, ragionando come ha fatto il primo Giudice, in pratica si venga a disporre una compensazione tra sospensione obbligatoria delle lezioni e giorni di ferie, che ritiene inammissibile.

Contesta quindi violazione dell'art. 74 del TU 297/1994 e dei contratti collettivi di riferimento, sotto vari profili , e della direttiva 2003/88 CE..

I motivi sono complessivamente fondati.

Sulla questione questa Corte ha oramai adottato un orientamento uniforme che intende continuare a seguire (cfr sentenza n. 1034/2025; sentenza n. 53/2026. Il cui contenuto si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc) “L’istituto delle ferie nel pubblico impiego è regolato dall’art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 il quale dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative

e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Nel 2012 il Legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 dell'art. 1 dispone che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sopra richiamato con il quale è stato precisato che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Dal tenore letterale della normativa richiamata, deve escludersi che i docenti siano posti automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Il comma 54, si limita a imporre ai docenti di usufruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica (oltre a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di essere sostituiti), dovendosi, di contro, escludere che i medesimi siano posti automaticamente e obbligatoriamente in ferie durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni; del resto, se vi fosse automatismo, gli insegnanti, esaurirebbero i giorni di ferie (circa 30) prima dell'inizio del periodo estivo e risulterebbero costantemente in debito ferie."

Peraltro, sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con diversi pronunciamenti recanti il principio di diritto per cui "Il

docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (così Cass. n.11968/2025, cfr. anche Cass., n. 16715/2024; n. 15415/2024; Cass. n. 13440/2024).

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il Collegio ritiene che l'operatività del principio non sia limitata al periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno.

Le osservazioni dell'appellante, sul punto, sono assolutamente condivisibili. Il docente non deve recarsi a scuola nei periodi di Natale, Pasqua e nelle altre occasioni in cui le lezioni frontali sono sospese; ma questo non significa che non lavori. Intanto, può svolgere attività inerenti al suo ruolo, come la programmazione didattica, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e quanto utile in vista di future riunioni. Il principio vale per tutti, docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato; non esistono motivi validi per giustificare una disparità di trattamento tra le due categorie. Anzi; l'automatica collocazione in ferie dei docenti a tempo determinato determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio, in difformità con quanto

sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Si osserva, inoltre, che nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità sopra citate si fa esplicito e testuale riferimento alla "sospensione delle lezioni", senza alcuna delimitazione dei periodi interessati, che comprendono pertanto tutti quelli che vanno dall'inizio dell'attività didattica fino al 30 giugno e quindi anche quelli oggetto del presente gravame.

Né può essere richiesta, sul punto, alcuna allegazione o prova da parte del docente. Non è cioè possibile sostenere che sia il docente (e solo quello a tempo determinato) a dover provare di aver dovuto svolgere attività riferita alla funzione nei periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni. Ciò è infatti insito nella stessa posizione del docente non in ferie.

Al riguardo, infatti, la tesi del Ministero, accolta dal primo Giudice, contraddice sostanzialmente la stessa ratio dell'istituto delle ferie. La fruizione delle ferie è piena in ragione della assoluta libertà lasciata al lavoratore di organizzare il proprio tempo e le proprie attività. Il semplice fatto di non doversi recare in classe non determina assoluta libertà, essendo il docente comunque obbligato a restare a disposizione del datore , in tesi, anche per attività non necessariamente di didattica in presenza. Il che rende palese che i periodi non occupati da lezione in presenza non necessariamente rappresentano ferie e, sotto altro profilo, contraddicono la tesi sostenuta dal Ministero in questo grado di giudizio, ossia che monetizzando i periodi " senza lezioni" il docente otterrebbe un indebito arricchimento.

E' pacifico e accertato che, nel caso di specie, l'Amministrazione , nella persona del Dirigente, non ha invitato l'appellante a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nei periodi di

Natale, Pasqua, Carnevale negli anni scolastici oggetto di causa ,con l'espresso avviso della perdita in caso contrario del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva; ne discende il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute anche negli anzidetti periodi.

La sentenza di primo grado va quindi parzialmente riformata e la domanda della appellante interamente accolta.

Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in ragione del valore della causa e della attività svolta effettivamente nelle due distinte fasi , e quindi in euro 1.000,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il secondo , stante l'assenza di attività istruttoria e di trattazione, oltre oneri di legge. Se ne dispone la distrazione in favore dei legali dell'appellante antistatari.

PQM

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano 2719/2025 condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della Pizzati della somma di euro 2.831,31 oltre interessi dalla data di maturazione al saldo e rivalutazione monetaria.

Conferma nel resto .

Condanna l'appellante alle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessive euro 2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge. Disponendone la distrazione in favore del legale di Pizzati dichiaratosi antistatario

Milano 2 marzo 2026

IL GA RELATORE

MARIA DI PAOLO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI PICCIAU